



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. ALIGHIERI"

72029 VILLA CASTELLI (BR)

Allegato

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(Approvato dal Collegio dei Docenti il 2 novembre 2020 e dal Consiglio d'Istituto il 6 novembre 2020)

PREMESSA

Il presente Regolamento tiene conto della partecipazione attiva e responsabile delle diverse componenti della comunità scolastica (docenti, genitori, alunni, collaboratori scolastici).

I doveri di ciascuno, pertanto, devono garantire l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del patto formativo, ad un equilibrato esercizio dei diritti-doveri di ciascuna componente nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

PARTE I ALUNNI

Art. 1 - L'orario di funzionamento di ciascuna scuola dell'Istituto viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle disposizioni di legge, delle scelte dei genitori, delle esigenze territoriali, degli orari dei servizi di trasporto e delle proposte del Collegio dei Docenti.

Art. 2 - Gli alunni sono tenuti a **presentarsi puntualmente alle lezioni** e possono entrare nelle aule solo dopo il suono della prima campana, dirigendosi rapidamente, ma senza correre, verso la loro classe, dove saranno accolti dall'insegnante della prima ora. Cinque minuti dopo, al suono della seconda campana, avranno inizio le lezioni. Al termine delle lezioni e solo dopo il suono della campanella, gli alunni usciranno dalla scuola con ordine, sotto la vigilanza del proprio insegnante fino al cancello di uscita. Dopo l'uscita non è permesso rientrare nelle aule per nessun motivo.

Art. 3 - Se un alunno arriva con un **ritardo** di meno di dieci minuti, l'insegnante ne prenderà semplicemente nota sul registro di classe; se il ritardo è maggiore l'alunno dovrà essere accompagnato da uno dei genitori. Se si verificano ritardi frequenti o tre ritardi consecutivi lievi, le famiglie saranno avvertite con avviso scritto. Se il ritardo è dovuto ai mezzi di trasporto, se ne prenderà nota al solo scopo di segnalarlo, attraverso la Direzione, agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, qualora dovesse ripetersi con frequenza.

Art. 4 - Su richiesta scritta e motivata della famiglia, e comunque per casi eccezionali autorizzati dal D.S., gli alunni possono **entrare dopo l'inizio delle lezioni** o **uscire prima del termine delle lezioni**. Eventuali permessi di uscita anticipata verranno concessi, su richiesta scritta di chi esercita la potestà parentale, dall'insegnante di classe, che si accerterà che l'alunno esca accompagnato da un genitore o da persona delegata. Nel caso in cui un genitore abbia bisogno di rilevare il proprio figlio prima del termine delle lezioni per un periodo prolungato, il permesso scritto deve essere rilasciato dalla Presidenza. Se l'alunno ha necessità di allontanarsi dalla scuola per motivi di salute, la scuola, attenendosi ai criteri igienico-sanitari indicati dall'ASL, avvertirà la famiglia; a tale scopo è bene che le famiglie lascino alla scuola più di un recapito telefonico. Se la famiglia non è rintracciabile, l'alunno rimarrà presso i locali della scuola. Se lo stato di salute desta preoccupazioni, la scuola si rivolgerà alle strutture sanitarie.

Art. 5 - Gli **allievi assenti** dalle lezioni, quale che sia il motivo dell'assenza, devono giustificare puntualmente sull'apposito libretto delle assenze indicando periodo, motivazione, data e firmata dalla stessa persona che ha apposto la firma su detto libretto al momento della sua consegna. L'assenza deve essere annotata sul registro di classe dal docente presente alla prima ora. Se l'allievo dimentica la giustificazione il docente ne darà comunicazione scritta alla famiglia.

Per il rientro a scuola dopo un'assenza ci si deve attenere ai criteri igienico sanitari dell'Asl,

Si ricorda che per le **assenze dovute a motivi di famiglia** devono essere comunicate per iscritto in anticipo agli insegnanti.

Art. 6 - Ai fini della **validità dell'anno scolastico**, come previsto dall'art. 11 — commi 1 - del D.L. n. 59 del 19/02/2004 e successive integrazioni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 dello stesso Decreto. Per casi eccezionali ci si atterrà alle deroghe deliberate dal Collegio docenti e pubblicate sul sito dell'istituto.

Art. 7 - **Non è concesso portare a scuola oggetti estranei all'attività didattica**, che possono distogliere l'attenzione dalle lezioni. La scuola non è responsabile dello smarrimento o rottura di tali oggetti.

L'insegnante può ritirare, per poi restituire ai genitori, materiale che causi particolare distrazione o che sia ritenuto pericoloso.

Art. 8 - Durante l'orario scolastico i **telefoni cellulari devono** essere **tenuti spenti e tenuti all'interno degli zaini**.

La scuola non sarà responsabile di eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti.

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, mediante il telefono della scuola.

Si ricorda che la **diffusione di immagini** (foto e/o video) senza il consenso scritto degli interessati si configura come violazione della privacy e oltre che a portare a sanzioni disciplinari è perseguibile dalla legge.

Art. 9 - Durante l'ora di lezione l'alunno deve:

- restare nell'aula al proprio posto e tale obbligo sussiste anche in assenza degli insegnanti.
- alzare la mano ed attendere l'autorizzazione a parlare in caso di intervento:

è un diritto-dovere, tra compagni e con gli adulti, esporre il proprio punto di vista e fare, con gentilezza, eventuali osservazioni e obiezioni, delle quali si terrà sempre conto;

- accettare le regole di comportamento che la classe si dà democraticamente al suo interno.

Gli alunni dovranno inoltre:

- tenere fra di loro, col personale della scuola e non, un comportamento educato;
- seguire le indicazioni comportamentali dei docenti e del personale della scuola;
- mantenere sempre un comportamento corretto;
- frequentare gli ambienti della Scuola con abbigliamento adeguato e decoroso;
- non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri durante gli spostamenti da un luogo all'altro della scuola;
- non usare espressioni volgari.

Art. 10 - L'intervallo va organizzato e vissuto come momento educativo che estenda il rapporto di socializzazione a situazioni più aperte e dinamiche. Durante l'intervallo, che ha la durata di quindici minuti, gli alunni di ogni classe saranno sorvegliati dall'insegnante; all'esterno della classe, ferma restando la responsabilità dell'insegnante della classe stessa, seguiranno le indicazioni del personale ausiliario e degli altri insegnanti presenti nella scuola.

Ci si potrà recare in bagno, evitando l'eccessivo affollamento; gli alunni si tratteranno in bagno il tempo strettamente necessario, non è quindi consentito trattenersi nei bagni a conversare o giocare.

Gli alunni potranno sostare nel corridoio davanti alla loro classe e compiere brevi spostamenti con l'autorizzazione e sotto la sorveglianza del loro insegnante.

A discrezione dei plessi sarà possibile per l'intera classe recarsi nel cortile della scuola.

Art. 11 - I laboratori sono a disposizione degli alunni, degli insegnanti e di chi richieda di farne uso secondo le norme stabilite.

Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un'insegnante. Per quel che riguarda lo specifico funzionamento di ogni laboratorio bisogna osservare rigorosamente le norme e le procedure affisse all'ingresso dei laboratori.

Art. 12 - L'accesso alla **palestra** è consentito solo a chi indossa scarpe da ginnastica. Chi non partecipa alle lezioni di Scienze Motorie resta sotto la sorveglianza dell'insegnante. Gli alunni sosterranno negli spogliatoi il tempo strettamente necessario.

Art. 13 - Poiché la scuola e tutte le sue **attrezzature** sono beni della comunità messi a disposizione di tutti i docenti, non docenti e alunni che sono tenuti a curarne la buona conservazione e l'efficienza.

In particolare.

Ogni alunno avrà cura del proprio corredo scolastico, dell'ambientescolastico e di tutto ciò che è di proprietà comune (locali, arredi, attrezzature, ecc.), eviterà sprechi di qualsiasi genere e segnalerà agli insegnanti e al personale ausiliario eventuali danni da lui constatati.

Risponderà dei danni dei quali sia riconosciuto direttamente e volontariamente responsabile, nonostante la sorveglianza dell'insegnante o del personale della scuola.

Libri, materiali e strumenti usati per le lezioni dovranno essere ricollocati in ordine al loro posto o riconsegnati all'insegnante.

Art. 14 -Se il **comportamento** degli alunni è tale da turbare l'armonia della vita scolastica si chiederà innanzitutto la collaborazione della famiglia prima di prendere seri provvedimenti disciplinari.

In base a quanto previsto dall'art. 1 del DPR del 21/11/2007 n. 235 vengono di seguito individuati i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Nello specifico:

-Gli alunni verranno a scuola indossando **obbligatoriamente la divisa**;

- È obbligo del docente della prima ora controllare che tutti indossino la divisa. Qualora un alunno non indossa la divisa il docente allerta la famiglia che deve attivarsi per portare la divisa a scuola e farla indossare al/alla proprio/a figlio/a.

-L'alunno è responsabile delle proprie cose e deve avere il massimo rispetto delle cose altrui; in nessun caso la scuola risponde degli oggetti mancanti o smarriti (il personale della scuola, comunque, raccoglierà gli oggetti sparsi per mostrarli a chi ne farà richiesta).

-L'alunno deve comportarsi in modo da non arrecare danni a persone (compagni, personale ausiliario, insegnanti, operatori esterni), ad attrezzature (scritte incisioni, segni sui banchi, arredi vari, pareti) ed a spazi esterni all'Istituto. Particolare attenzione sarà fatta nei bagni, dove dovranno essere rispettate le normali regole di igiene, evitando assolutamente di bagnare o sporcare il pavimento e le pareti, che possono diventare veicoli di infezioni e di malattie.

-L'alunno è responsabile dei danni da lui volontariamente cagionati all'edificio scolastico, agli arredi ed al materiale didattico. Il danno dovrà essere risarcito da parte della famiglia.

-Non è consentito portare a scuola oggetti pericolosi alla propria ed altrui incolumità ed oggetti non pertinenti alle lezioni ed anche diffondere giornali, opuscoli, libri, riviste, fogli a stampa o ciclostilati, ecc.

-**È vietato portare a scuola il cellulare.** Qualora lo si porta al mattino, all'inizio delle lezioni il cellulare verrà depositato in una cassetta custodita e ritirato all'uscita. Se l'alunno/a non ottempera a tanto e viene sorpreso con il cellulare questo verrà ritirato, consegnato al DS che lo consegnerà ai genitori. In caso di recidiva verranno adottati provvedimenti disciplinari (sospensione di 1 giorno). Per tutte le comunicazioni sia l'alunno che le famiglie devono utilizzare il telefono della scuola.

- Non è consentito il possesso di piercing, orecchini, acconciature di pettinature che non garantiscano l'assoluta igiene personale e la salvaguardia di ambienti salubri.

Sia in classe sia negli spazi comuni devono essere rispettate le seguenti regole:

- non correre;
- non giocare a palla;
- non fare giochi violenti o pericolosi per sé e per gli altri (spinte, calci, pugni ecc.)
- rispettare le norme di pulizia dei locali dove si trascorre l'intervallo (raccogliere ciò che cade dai panini e dai sacchetti delle merende, non versare per terra le bevande...);
- non toccare il materiale lasciato incustodito dai compagni (zaini, libri, astucci, diari ecc.);
- non portare bevande gassate in classe, tranne acqua, succo di frutta, the;
- prestare attenzione ai richiami di qualunque docente, operatore e collaboratore scolastico;
- non impedire in alcun modo l'accesso dei compagni ai bagni;
- non masticare il "**chewingum**"
- comportarsi sempre in modo corretto e rispettoso sia nei confronti dei compagni che degli adulti: dovranno essere evitati comportamenti aggressivi sia sul piano fisico che verbale (offese, ingiurie di qualsiasi tipo, bestemmie);

Gli alunni che non rispetteranno queste regole incorreranno in provvedimenti disciplinari (vedi articolo "Sanzioni disciplinari").

Al suono della campanella che segnala il cambio dell'ora, gli alunni aspetteranno il docente in aula seduti al proprio posto.

Gli alunni devono tenere un comportamento educato e responsabile sullo scuolabus comunale e/o sui pullman privati, durante le visite didattiche/gite di istruzione e nelle manifestazioni varie alle quali partecipano in rappresentanza della scuola.

Nei laboratori ed in palestra è vietato, senza la presenza di un docente e/o educatore, entrare e far uso delle attrezzature, sia per motivi di sicurezza sia per evitare danneggiamenti.

b) Feste

Non sono autorizzate feste di alcun genere (onomastici, compleanni,...) né somministrazione di dolci (torte o altro).

Art. 15 SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI

(Ai sensi del D.P.R. 24/6/1998 n.249 - Modificato dal D.P.R. 21/11/2007)

15.1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono a rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno, a trasmettere il valore della socialità e del rispetto delle regole, a stabilire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

15.2 I comportamenti irregolari che compromettono lo sviluppo e la maturazione del singolo allievo e/o della classe verranno discussi e corretti nell'ambito della classe e/o del Consiglio di classe; l'azione tenderà a comprendere e quindi a rimuovere le cause dei comportamenti ritenuti negativi, a comporre i conflitti prima di promuovere azioni disciplinari gravi.

15.3 L'alunno, prima di essere sottoposto a sanzioni disciplinari, verrà invitato ad esporre le proprie ragioni.

15.4 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

15.5 Il Consiglio di classe, al momento della valutazione del comportamento, in sede di scrutinio, valuterà collegialmente il peso delle infrazioni e/o la loro frequenza. Si precisa a tal proposito che, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 1/9/008 n. 137 (disposizioni urgenti in materia d'istruzione e università) la votazione del comportamento degli alunni concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo.

Art.16 Le SANZIONI sono le seguenti, ordinate secondo il grado di gravità:

16.7 Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

(Art.4 comma 1 D.P.R. n. 235):

- a) **ammonizione verbale** da parte del docente;
- b) **ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia** da annotare sul diario personale da parte del docente;
- c) **ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe** da parte del docente, controfirmata dal Capo d'Istituto;
- d) **ammonizione scritta con avviso alla famiglia** ed inserimento nel fascicolo personale da parte del Consiglio di Classe (comunicazione vistata dal dirigente e inviata per posta);
- e) **esclusione** dalla partecipazione ad attività ricreative, associative, partecipative o sportive nonché a visite guidate e viaggi d'istruzione (da parte del Consiglio di Classe);

16.2 Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 - comma 7):

Tali sanzioni, adottate dal Consiglio di classe, sono comminate solo in casi di gravi e reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art.3 del D.P.R. n 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente ed i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

La sospensione viene disposta dal dirigente previa delibera del Consiglio di Classe, solo componente docenti, convocato appositamente su richiesta del coordinatore e/o di un docente della classe.

16.3 ° Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 - comma 9):

La sanzione è adottata dal Consiglio d'Istituto per reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana oppure per una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento sarà adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Anche in questo caso la scuola coordinerà un percorso di recupero con la famiglia e, se ricorre il caso, con gli assistenti sociali.

16.4 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

(Art. 4 - comma 9 bis):

Tale sanzione, adottata dal Consiglio d'Istituto, è prevista nelle seguenti condizioni

1. devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di infrazioni che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità da determinare seria apprensione sociale;
2. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

16.5 Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. (Art. 4 - comma 9 bis e 9 ter):

Tali sanzioni potranno essere disposte dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi di quelli indicati nel punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni.

16.6 Le sanzioni disciplinari di cui al punto 33.1, 33.2, 33.3, 33.4 verranno irrogate soltanto previa verifica da parte dell'istituzione scolastica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.(Art. 4 comma 9 ter).

16.7 Le sanzioni disciplinari saranno inserite nel fascicolo personale e seguiranno lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

16.8 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno ad altra scuola.

16.9 La sanzione disciplinare è un procedimento amministrativo regolamentato dalla L. n. 241/1990, pertanto gli atti dovranno essere conformi a quanto prevede la normativa.

16.10 Una volta che l'organo competente ha deliberato il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, tale provvedimento sarà trasmesso (specificando in maniera chiara le motivazioni che lo hanno reso necessario) direttamente alla famiglia che dovrà prenderne visione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza.

Art. 17 GARANZIE E IMPUGNAZIONI

17.1 Contro le sanzioni disciplinari anzidette e' ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito **organo di garanzia interno alla scuola**, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. (Art. 5 — comma 1 del D.P.R. 235/2007). 7 7.2Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

17.3 Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari deve essere presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta e con le dovute motivazioni.

17.4 L'organo di garanzia è composto da: due docenti e due rappresentanti dei genitori, eletti all'interno del Consiglio d'Istituto, e dal Dirigente scolastico che lo presiede.

17.5 L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del seguente regolamento (Art.5 comma 2). Resta in carica contestualmente al Consiglio d'Istituto.

17.6 *Funzionamento dell'organo di garanzia.*

- a) l'organo, in prima convocazione deve essere "perfetto" (delibera valida se sono presenti tutti i membri)
- b) in seconda convocazione con i membri effettivamente partecipanti alla seduta l'eventuale astensione di un membro non influisce sulla decisione che è presa a maggioranza.

Le sanzioni disciplinari indicate, sono elencate in modo graduale: l'organo competente ad irrogarle deciderà di volta in volta da quale livello partire.

17.7) FREQUENZA REGOLARE E ASSOL RIMENTO DEGLI IMPEGNI DI STUDIO

INFRAZIONE	SANZIONE	PERSONE -ORGANO COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Ritardi frequenti e/o non giustificati - Assenze ingiustificate o strategiche - Ripetute negligenze e inadempienza ai doveri scolastici - Elevato numero di assenze 	<ul style="list-style-type: none"> -richiamo verbale -richiamo scritto sul diario personale dell'alunno -nota informativa sul registro di classe -assegnazione compiti aggiuntivi -convocazione dei genitori - informazione al D. S. 	<p>I singoli docenti e/o coordinatori Dirigente Scolastico</p>

17.8) RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI (salute, incolumità e dignità)

INFRAZIONE	SANZIONE	PERSONE E/OORGANO COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Uso del cellulare - Fare foto/filmati e/o diffusione degli stessi 	<ul style="list-style-type: none"> - ritiro immediato del cellulare e riconsegna al genitore 	<p>I singoli docenti e/o coordinatori</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Infrazione al divieto di fumare all'interno della scuola - Infrazione reiterata al divieto di fumare all'interno della scuola 	<ul style="list-style-type: none"> - informazione al D. S. -convocazione dei genitori - allontanamento temporaneo. dalla scuola o fino a max 2 giorni - esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e/o viaggi di istruzione 	<p>I singoli docenti e/o coordinatori; il consiglio di classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, del personale scolastico, minacce 	<ul style="list-style-type: none"> (allontanamento temp. dalla scuola fino a un max di 10 gg) - esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e/o viaggi di istruzione 	<p>Consiglio di classe Il C.d.I. con D. S.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Continui interventi inopportuni durante le lezioni ed interruzioni del ritmo delle attività con insensibilità ai richiami - Atti o parole che emarginino o discriminino intenzionalmente gli altri - Insulti, bestemmie, termini volgari ed offensivi 	<ul style="list-style-type: none"> - informazione al D.S. -convocazione dei genitori - allontanamento temp. dalla scuola fino a max 2 giorni 	<p>I singoli docenti e/o coordinatori; il consiglio di classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Introduzione all'interno della scuola di sigarette, alcolici, petardi o altri oggetti ritenuti pericolosi per la salute - Atti che mettano in pericolo l'incolumità propria o altrui** - Ricorso alla violenza psicologica o fisica 	<ul style="list-style-type: none"> - allontanamento temporaneo dalla classe con obbligo di frequenza(svolgimento attività con un docente anche in ordini di scuola diversi) - esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e/o viaggi di istruzione -allontanamento temp. dalla scola (max 15 gg.) 	<p>Consiglio di classe Il C.d.I con Dirigente Scolastico</p>

17.9) RISPETTO DELLE COSE, DELLE STRUTTURE E DEL PATRIMONIO SCOLASTICO

INFRAZIONE	SANZIONE	PERSONE E/O ORGANO COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di rispetto del materiale proprio o altrui - Danneggiamento di attrezzature e strutture (vetri, strumenti di laboratorio, attrezzi nelle palestre, sedie, banchi, armadi, ecc.) - Scritte sui muri, banchi, porte, armadi - Mancanza di mantenimento della pulizia degli ambienti - Lancio di oggetti - Furto di materiale altrui e attrezzature scolastiche 	<ul style="list-style-type: none"> - richiamo verbale - richiamo scritto sul diario personale dell'alunno e nota informativa sul registro di classe - obbligo di effettuare l'intervallo seduto per un determinato periodo di tempo - assegnazione di compiti aggiuntivi - assegnazione di compiti utili alla comunità scolastica, sotto la sorveglianza di un docente (pulitura di scritte sui muri, pulizia del parco intorno alla scuola, pulizia dei vetri, riordino di ambienti scolastici), previa informazione della famiglia - convocazione dei genitori - risarcimento pecuniario o sostituzione di materiale sottratto ad altri - allontanamento temporaneo dalla classe con obbligo di frequenza (svolgimento attività con un docente) - esclusione dalla partecipazione alle visite guidate e/o viaggi di istruzione - allontanamento temp. dalla scuola (max 15gg.) 	<p>I singoli docenti e/o coordinatori</p> <p>Dirigente Scolastico</p>

17.10) ULTERIORI SANZIONI

C) Sanzioni superiori ai 15 giorni	Organo Competente: Consiglio di Istituto	<p>Se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale.....) o l'incolumità delle persone (allagamento, incendio) - il fatto commesso deve essere di tale gravità da chiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art.4 dello Statuto.
D) Sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al	Organo Competente: Consiglio di Istituto	<p>Se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recidiva nel caso di reati che

Termine dell'anno scolastico		violino la dignità e il rispetto della persona o atti di grave violenza da determinare apprensione a livello sociale. - Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico
E) Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non O ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Organo Competente: Consiglio di Istituto	Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D.
<i>Le sanzioni disciplinari di cui ai punti C-D-E possono essere irrogate solo previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.</i>		
Circostanze attenuanti	Sono ritenute circostanze attenuanti: - il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta - che, precedentemente la condotta sia stata positiva	
Circostanze aggravanti	Sono ritenute circostanze aggravanti: - il fatto che la mancanza non si verifichi per la prima volta, - che i precedenti richiami e provvedimenti non abbiano avuto esiti positivi, - che la precedente condotta sia stata negativa, - che le circostanze e/o le conseguenze del comportamento soggetto a sanzione siano particolarmente gravi.	
La contestazione degli addebiti deve specificare in modo chiaro le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione. N.B Il cambio di scuola non pone fine al procedimento disciplinare ,in quanto la scuola è tenuta a darne informazione alla scuola che accoglierà lo studente.		

Art. 18- ORGANO DI GARANZIA

L'organo di garanzia interno della scuola viene designato dal Consiglio di Istituto ed è nominato dal Dirigente ogni anno scolastico.

È composto da:

- Dirigente scolastico che ne assume la presidenza
- Due docenti
- Due genitori

- *Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva*
- *L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.*
- *Il ricorso dovrà essere presentato in forma scritta entro 15 giorni dalla erogazione della sanzione.*
- *Qualora l'avente diritto avanzi ricorso il presidente dovrà convocare i componenti l'organo non oltre 15 gg. dalla presentazione del ricorso medesimo.*
- *La convocazione spetta al Presidente che prevede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatta pervenire almeno 4 giorni prima della seduta.*
- *Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve giustificare l'assenza possibilmente per iscritto.*
- *L'Organo di garanzia nel rispetto del diritto alla difesa, ascolterà il ricorrente ed eventuali testimoni a discarico e acquisirà ogni elemento utile ai fini della propria valutazione presso il coordinatore e i rappresentanti di classe, il personale ATA e chiunque possa essere informato sui fatti.*
- *Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto, tali intendendo anche i voti degli astenuti. A parità di voto , prevale il voto del Presidente.*

- *L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.*

PARTE II RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito pertanto dovranno.

- *trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale,*
- *stabilire rapporti di collaborazione con gli insegnanti;*
- *controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni della scuola;*
- *partecipare con regolarità alle riunioni previste.*

Art. 19- *In base al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 è stato redatto il **patto educativo di corresponsabilità** che verrà consegnato ai genitori per la sottoscrizione in occasione delle assemblee di inizio anno scolastico*

Art. 20 - Gli incontri tra docenti e genitori sono fissati in sede di programmazione di Istituto, all'inizio dell'anno scolastico e sono finalizzati:

- alla conoscenza dell'alunno;
- all'informazione sul percorso didattico dell'alunno;
- alla valutazione quadrimestrale;
- alla discussione di eventuali problemi relativi all'andamento didattico e disciplinare della classe;

della classe;

- alla presentazione del piano dell'offerta formativa;
- alla collaborazione nell'organizzazione di feste, manifestazioni, laboratori, ecc.

Gli incontri possono essere:

- **individuali:** settimanali coi singoli docenti, due ricevimenti generali, consegna delle schede quadrimestrali sulla valutazione degli alunni;
- **collegiali:** Assemblee di classe, Consigli di classe

Ulteriori assemblee e colloqui coi genitori possono essere tenuti in qualsiasi momento dell'anno, qualora se ne ravvisi la necessità da parte di docenti e/o genitori dopo motivata richiesta al Dirigente scolastico.

I genitori rappresentanti di classe, potranno richiedere, precisando l'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico l'autorizzazione per convocare una assemblea di classe

Art. 20 - Non è consentito accompagnare gli alunni in aula. I genitori possono accedere all'edificio scolastico solo nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti e in caso di entrata posticipata o di uscita anticipata del figlio.

Non è consentito portare a scuola materiali dimenticati dagli alunni.

Art. 21 - Gli alunni devono essere coperti da **polizza assicurativa** scolastica obbligatoria, deliberata dal Consiglio d'Istituto, contro gli infortuni che possono verificarsi durante tutte le attività scolastiche, comprese le visite guidate, i viaggi di istruzione, le uscite a piedi nei dintorni della scuola e il tragitto casa-scuola-casa.

Art. 22 - Ogni infortunio deve essere immediatamente segnalato indicandone le cause, il luogo, l'orario. La denuncia deve essere fatta dall'insegnante o dalla persona alla quale risulta affidato l'alunno in quel momento e viene presentata alla segreteria dell'Istituto. I genitori devono presentare la documentazione medica appena in possesso.

La Direzione deve trasmettere, entro 48 ore dalla notifica dell'infortunio, la denuncia alla Questura (se l'infortunio supera i 3 giorni di prognosi), all'INAIL e all'Istituto assicurativo.

Art. 23 - Le uscite didattiche, visite guidate o viaggi di istruzione devono essere programmate ed organizzate attenendosi scrupolosamente a quanto contenuto nella CM 291 del 14-10-1992 e C.M. n. 623 del 1996. Criteri generali:

- a) Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di ciascuna scuola;
- b) Tutte le iniziative devono essere deliberate dagli Organi collegiali:

Consiglio di Interclasse, Collegio docenti, Consiglio d'Istituto;

- c) Il periodo utilizzabile per ciascuna classe è di sei giorni nell'arco dell'annoscolastico. Non rientrano in tale periodo le uscite che prevedono cambiamento di luogo per lo svolgimento di attività didattiche;
- d) le visite guidate di norma non possono essere effettuate nei 30 giorni che precedono il termine delle lezioni, fatta esclusione per i viaggi connessi con attività sportive, con l'educazione ambientale e partecipazione a concorsi;
- e) per le uscite è richiesta la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni delle classi interessate;
- f) tutti i partecipanti alle visite guidate devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
- g) Per gli alunni è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà parentale;
- h) si richiede la partecipazione minima di un accompagnatore ogni 15 alunni; nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili gli insegnanti valuteranno caso per caso la presenza dell'insegnante di sostegno;
- i) non è consentita la partecipazione dei genitori degli alunni salvo casi particolari in cui sia indispensabile la presenza;
- j) gli insegnanti possono chiedere la presenza di un collaboratore scolastico purché sia salvaguardata la vigilanza all'interno della scuola;
- k) tutti i partecipanti devono essere in possesso di documento di identificazione rilasciato dalla scuola;
- l) per le uscite a piedi è sufficiente un'autorizzazione scritta annuale da parte dei genitori. Se l'uscita a piede richiede lo sviluppo di attività specifiche (giochi sportivi, ecc.) o attività in locali chiusi, ci si deve attenere alle disposizioni del comma g);
- m) il versamento della quota di partecipazione non è rimborsabile.

Art. 24- In caso di **sciopero** i genitori sono tenuti a verificare la presenza del docente prima di lasciare il figlio a scuola anche nel caso l'alunno usi abitualmente il trasporto scolastico.

PARTE III DOCENTI

Hanno un ruolo centrale nella crescita sociale e cognitiva degli alunni, in collaborazione con la famiglia, nel rispetto reciproco dei ruoli. Si ricorda che il docente nelle sue funzioni è un Pubblico Ufficiale con tutti i diritti e doveri del ruolo. Il docente ha competenze e libertà in campo disciplinare e metodologico/didattico, oltre a curare la relazione educativa e lo star bene a scuola dei bambini/ragazzi come fondante per qualsiasi tipo di apprendimento.

Art. 25 - I docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

La vigilanza sugli alunni compete ai docenti di classe nel corso di qualsiasi attività didattica, condotta sia all'interno sia all'esterno dell'edificio scolastico (uscite, viaggi d'istruzione, attività motorie ecc.....) ed anche quando la scolaresca riceve insegnamenti integrativi condotti da esperti esterni. Quando di tali insegnamenti sono incaricati altri insegnanti dell'Istituto o docenti con prestazione d'opera, in orario extrascolastico, la vigilanza spetta a questi. La vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti durante l'intervallo, durante l'ora di mensa e al momento dell'uscita.

Art. 26 - Al termine delle lezioni e solo dopo il suono della campanella, gli alunni potranno uscire da scuola con ordine sotto la vigilanza di un insegnante fino al cancello della scuola. I docenti presenti al momento dell'uscita da scuola avranno cura di vigilare affinché gli alunni che non hanno l'autorizzazione ad uscire da soli siano affidati ai genitori o a persona autorizzata oppure al servizio trasporto scolastico.

Art. 27- Allo scadere delle rispettive ore, il **cambio d'insegnante** avverrà con tutta la sollecitudine consentita dall'orario di servizio. Nel caso in cui la lezione si sia svolta in un'aula speciale, in un laboratorio, in palestra o all'esterno, l'insegnante riaccompagnerà gli alunni in classe, affidandoli al collega dell'ora successiva.

Art. 28 - In caso di assenza **del docente** di classe la vigilanza è demandata, fino all'arrivo in aula del supplente, ad un docente della classe più vicina, il quale si avvarrà a tal fine della collaborazione del personale ausiliario. In caso di brevissima assenza dell'insegnante (allontanamento dalla classe per particolari necessità) la vigilanza degli alunni sarà curata dal personale ausiliario.

Art. 29 - **Durante** l'intervallo i docenti di turno hanno l'obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare danni a persone o cose. Eventuali danni vanno segnalati immediatamente per iscritto alla Direzione dell'Istituto.

Art. 30 - I docenti durante le lezioni **non possono allontanare gli alunni dall'aula** per motivi disciplinari.

Art. 31 - Al termine delle lezioni i docenti accertano che i **locali utilizzati vengano lasciati in ordine.**

Art.32 - È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'**utilizzo di sostanze che possano essere tossiche o dannose** e prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimentari (pasta, farina, legumi ecc..) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergia specifiche o intolleranze ai prodotti.

Art. 33 - Ogni docente dovrà apporre la propria **firma per presa visione delle circolar**le degli avvisi, in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola, inseriti nel registro degli avvisi della scuola o inseriti nel sito dell'istituto si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.

Art. 34 - Non si possono utilizzare i **telefoni cellulari** durante l'orario di servizio.

Art. 35 - Ogni docente deve compilare i **registri** elettronici in ogni loro parte avendo cura di custodire responsabilmente i codici di accesso. Dovranno registrare regolarmente le assenze e le uscite anticipate o gli ingressi posticipati degli alunni.

Art. 36 - Eventuali numerose **assenze ingiustificate da parte degli alunni** devono essere segnalate dagli insegnanti al Dirigente Scolastico.

Art. 37 - All'inizio dell'anno scolastico in sede di programmazione o in apposita riunione, nei plessi dove siano compresenti più ordini di scuola, i docenti definiscono l'**utilizzo degli spazi comuni.**

Art. 38 - Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di **"esperti"** a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

PARTE IV PERSONALE NON DOCENTE

Il ruolo del personale non docente è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.

Art. 39 - Indossa in modo ben visibile il **tesserino di riconoscimento** e al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione scolastica e il proprio nome.

Art. 40 - **Non si allontana dal posto di servizio** tranne che per motivi autorizzati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi o dal Dirigente Scolastico.

Art. 41 - Deve apporre la propria **firma, per presa visione, sulle circolari** e avvisi indirizzati al personale non docente; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo o nel registro degli avvisi della scuola o nel sito dell'istituto si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.

Art. 42 - Il collaboratore scolastico è responsabile della **sorveglianza all'ingresso** della scuola e dovrà fare in modo che durante l'orario delle lezioni le porte della scuola e i cancelli esterni restino chiusi. È severamente vietato far entrare nei locali scolastici persone estranee se non autorizzate preventivamente dalla Direzione.

Art. 43 - Il collaboratore scolastico **vigila sulla sicurezza ed incolumità degli alunni**, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali e durante l'ingresso e l'uscita.

Art. 44 - Il collaboratore scolastico accoglie il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione **all'uscita anticipata o all'ingresso posticipato**. Il permesso, firmato dal genitore, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe.

Il collaboratore scolastico **si accerterà dell'identificazione del genitore o persona delegata** con richiesta del documento di riconoscimento.

Art. 45 - Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

- Che tutte le luci siano spente;
- Che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
- Che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
- Che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
- Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici
- Che venga attivato il sistema di allarme;
- Che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;

PARTE V ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 46 - Il cortile della scuola è una zona riservata alle attività scolastiche. Non può essere in alcun modo occupato dalle automobili degli insegnanti o del personale ausiliario.

Art. 47 - I locali scolastici possono essere concessi in uso da l'Ente Locale proprietario, su parere favorevole del Consiglio di Istituto a: scuole, enti, istituzioni, associazioni e privati, per realizzare attività extrascolastiche, attività culturali e altre attività socialmente utili. Al termine il coordinatore di plesso dovrà effettuare un sopralluogo per verificare che i locali concessi in uso siano restituiti senza aver subito danni. In caso contrario dovrà essere segnalato subito in Direzione.

Art. 48 - La **biblioteca** scolastica è a disposizione degli alunni, degli insegnanti e dei genitori per il prestito dei libri e per attività didattiche secondo le norme stabilite. Chi accede al prestito è responsabile della buona conservazione e della restituzione.

Art. 49 - L'apparecchio telefonico è a disposizione del personale del plesso per motivi di servizio. Il personale della scuola può farne uso privato in caso di necessità, segnandone l'apposito registro le telefonate effettuate e versando il relativo importo.
Per le telefonate degli alunni, autorizzate dall'insegnante, valgono le stesse regole.

Art. 50 - È **vietato fumare** all'interno e all'esterno degli edifici scolastici.

Art. 51 - Per ogni plesso è stato predisposto un piano per la gestione dell'emergenza e un documento di valutazione dei rischi. Tutto il personale in servizio deve prenderne visione e attenersi alle disposizioni in essi contenute. I responsabili della sicurezza di ogni plesso devono accertarsi che anche il personale supplente- temporaneo docente e non docente ne prenda visione.

Art. 52 - Il personale docente o non docente nello svolgimento delle loro funzioni rilevassero **danni o rotture** nei locali scolastici o nel cortile della scuola lo segnaleranno immediatamente alla Direzione.

Art. 53 - La scuola può avvalersi, per alcune attività previste dal POF, **di persone qualificate esterne**, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. È valutata dall'insegnante l'opportunità dell'adesione ad eventuali concorsi per le scuole promossi da enti, associazioni, ecc..

Art. 54- La **distribuzione di scritti, volantini**, stampati, avvisi provenienti da enti, associazioni, gruppi, istituzioni, ecc.. deve essere preventivamente autorizzata al Dirigente scolastico.

Art. 55 - In ottemperanza al D.L. n. 196 del 2003 che regola il **trattamento dei dati personali**, nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Tutto il personale è tenuto a rispettare le misure di sicurezza predisposte dall'Istituzione scolastica

Art. 56—Ogni scuola dispone di una **fotocopiatrice**, per il cui uso ci si deve attenere alle norme di legge vigenti.

Art. 57 - Non sono consentite raccolte di denaro se non approvate dal Consiglio di Istituto.

Art. 58 - Il personale docente e ausiliario è responsabile del **materiale didattico e** degli arredi che sono all'interno dell'edificio scolastico. Sia gli arredi, di proprietà dell'ente Comunale, che i sussidi didattici di proprietà dello Stato, sono beni inventariati e quindi anche se rotti o inutilizzati non possono essere "buttati o ceduti a qualcuno", per il loro scarico deve essere seguita da parte dell'ufficio di segreteria l'apposita procedura.

Ogni scuola dovrà tenere registrati i sussidi in dotazione. Alla fine dell'anno scolastico l'insegnante responsabile di plesso controllerà che tutti i sussidi in dotazione del plesso siano presenti e funzionanti.

Art. 59- I **verbali** delle riunioni degli organi collegiali sono depositati agli atti dell'istituto. Copia delle delibere del Consiglio di Istituto vengono pubblicate ns. sito internet.

Art. 60 - Sono possibili modifiche al presente Regolamento, fatto salvo quanto è esplicita materia di legge. La proposta di modifica, che può essere avanzata da qualsiasi organo collegiale dell'Istituto, deve essere approvata dal voto favorevole dei 2/3 del Consiglio di Istituto. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 61- È priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti disposizione di legge.